
Deliberazione Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 1663.

Eventi sismici 1997 e 2000 - D.G.R. n. 508/2002. Procedure per l'erogazione dei contributi tramite Istituti di Credito. Ulteriori modificazioni e integrazioni. - Disposizioni in ordine al cambio di priorità.

(B.U.R. n. 57 del 23.12.2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Vincenzo Riommi

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
 - a) a stabilire che, fatto salvo il rispetto delle ulteriori disposizioni dettate dai commi 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, qualora l'avente diritto al contributo abbia provveduto con fondi propri al pagamento di spese ammissibili a contributo a favore dell'impresa esecutrice dei lavori o dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e delle altre prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza, il comune, nell'atto di erogazione della rata di saldo del contributo, può autorizzare la banca a bonificare a favore dell'avente diritto la somma pagata dallo stesso, previo accertamento dell'esigibilità del credito vantato dall'avente diritto a valere sull'importo del contributo concesso e subordinatamente all'acquisizione della documentazione di seguito indicata:
 - copia conforme all'originale della fattura quietanzata attestante la spesa sostenuta dal beneficiario del contributo;
 - prova certa dell'avvenuto pagamento, da parte dello stesso beneficiario del contributo, dell'importo della fattura a favore dell'impresa esecutrice dei lavori o dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e delle altre prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza;
 - b) a stabilire, altresì, che nel caso di interventi su UMI di fascia 3, finanziati dai comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1073/02 e pertanto soggetti alle modalità e procedure previste dalla D.G.R. n. 5180/98 per l'erogazione del finanziamento stesso, laddove sussista l'obbligo per i beneficiari pubblici o ad essi equiparati di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'appalto dei lavori e qualora gli stessi beneficiari abbiano provveduto con fondi propri al pagamento delle spese attinenti alle procedure di affidamento dei lavori, il comune può autorizzare la banca a bonificare a favore degli stessi la somma pagata, previa acquisizione della documentazione di seguito indicata:

- copia conforme all'originale della fattura quietanzata attestante la spesa sostenuta dal beneficiario stesso;
 - copia autenticata del bonifico bancario o dell'assegno emesso dal beneficiario del finanziamento con l'indicazione da parte della banca della data di incasso;
- a condizione che le predette somme siano ricomprese nel quadro economico delle spese ammesse a finanziamento;
- c) a disporre inoltre che è fatto obbligo al titolare del conto corrente di produrre all'istituto di credito la documentazione prevista dal punto 2, lett. i1) e i2), della D.G. R. n. 508/02, per l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione del comune di erogazione della rata di saldo del contributo. Qualora alla scadenza del predetto termine il correntista non abbia richiesto il pagamento delle fatture per l'intero importo residuo delle rate di contributo accreditate dal comune sul conto corrente, la banca, entro i successivi dieci giorni, ne da comunicazione al comune che, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni rivolta al titolare del conto corrente, dispone il recupero della somma giacente limitatamente alla quota afferente al contributo, che pertanto risulterà rideterminato in ragione della differenza tra l'importo del contributo spettante e la somma recuperata. Il comune non procede alla rideterminazione del contributo in dipendenza di impedimenti oggettivi non imputabili al correntista che dovranno essere debitamente dimostrati dallo stesso. In tale caso le somme recuperate saranno accantonate dal comune e potranno essere utilizzate per l'erogazione a favore degli aventi diritto della quota residua di contributo non appena risulteranno rimossi i motivi ostativi che ne hanno impedito l'erogazione secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) a disporre altresì che per le rate di saldo del contributo accreditate sul conto corrente prima della pubblicazione della presente deliberazione, per le quali non sia stata prodotta da parte del correntista la documentazione prevista dal punto 2, lett. i1) e i2), della D.G.R. n. 508/02 per l'esecuzione dei pagamenti, il termine di sessanta giorni, stabilito dalla lettera c) del presente provvedimento per la richiesta di pagamento delle fatture, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;
 - e) a fare obbligo ai comuni di comunicare formalmente alla banca e al titolare del conto corrente l'avvenuto accredito sul conto corrente stesso della rata di saldo del contributo;
 - f) ad approvare infine la proposta di modifica al comma 1 dell'art. 4 della convenzione sottoscritta tra la regione Umbria e gli istituti di credito per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione post - sismi 1997 e 2000 di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 508/02, così come modificato ed integrato dal punto 2, lett. f2, della D.G.R. n. 598/02, consistente nella sostituzione delle parole *“Entro i trenta giorni successivi alla erogazione del saldo finale”* con le parole *“Trascorso il termine di sessanta giorni dalla formale comunicazione, da parte del Comune, dell'accredito sul conto corrente della rata di saldo del contributo senza che il correntista abbia richiesto il pagamento delle fatture per l'importo residuo delle somme complessivamente accreditate sullo stesso conto corrente, la Banca, nei successivi dieci giorni, ne da comunicazione al comune. Entro i trenta giorni successivi al pagamento delle fatture o alla comunicazione del provvedimento comunale con cui viene disposto il recupero delle somme giacenti nel conto corrente”*;
 - g) a dare atto che la proposta di modifica del comma 1 dell'art. 4 della convenzione, prevista dalla lettera f) del presente provvedimento, è stata partecipata ai rappresentanti degli istituti di credito nella riunione tenutasi a Perugia, presso la sede della regione Umbria di Piazza Partigiani, il giorno 6 ottobre 2009;
 - h) a dare atto altresì che la predetta modifica non costituisce variazione alle parti sostanziali della convenzione e pertanto la stessa verrà sottoscritta, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, mediante scambio di lettere tra le parti;

- i) a subordinare l'operatività della modifica al comma 1 dell'art. 4 della convenzione per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione post – sismi 1997 e 2000, prevista dalla lettera f) del presente provvedimento, alla sottoscrizione della stessa da parte della regione Umbria e degli istituti di credito, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della convenzione;
- j) a stabilire infine che l'autorizzazione a variare, in attuazione e nei limiti di quanto disposto dal punto 2, lett. d), della D.G.R. n. 749/2007, la priorità degli interventi ai fini dell'inserimento degli stessi in fasce prioritarie finanziabili deve essere richiesta dai comuni alla regione Umbria, Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie, a pena di improcedibilità della richiesta stessa, entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Alla richiesta deve essere allegato, sempre a pena di improcedibilità, il provvedimento amministrativo contenente le determinazioni assunte a tale riguardo dal comune, unitamente alla relativa documentazione tecnico – amministrativa;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 1997 e 2000 - D.G.R. n. 508/2002. Procedure per l'erogazione dei contributi tramite Istituti di Credito. Ulteriori modificazioni e integrazioni. - Disposizioni in ordine al cambio di priorità.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 e successive modifiche e integrazioni e con ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti rispettivamente gli eventi sismici del 1997 e del 2000, sono state, fra l'altro, dettate le norme relative alla concessione e alla erogazione dei contributi per gli interventi sugli edifici privati danneggiati dai citati eventi sismici;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 24 aprile 2002, così come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione di Giunta regionale del 14 maggio 2003 n. 598, sono state definite nuove modalità e procedure in ordine alla erogazione dei contributi per gli interventi sugli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1997 e 2000, da effettuarsi tramite gli istituti di credito firmatari della convenzione approvata con la medesima deliberazione attraverso conti correnti vincolati alla ricostruzione;
- che, in particolare, il punto 2, lett. i, della D.G.R. n. 508/02 ha stabilito che l'istituto di credito esegue il pagamento mediante bonifico bancario:
 - a) all'impresa esecutrice dei lavori su presentazione da parte del titolare del conto corrente delle fatture da pagare in copia conforme all'originale, contenenti l'attestazione, sottoscritta dal direttore dei lavori, che le stesse sono relative ai lavori ammissibili a contributo, così come indicati nell'atto di concessione contributiva rilasciato dal comune e allegato al contratto di conto corrente, nonché del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per un importo pari o superiore a quello delle fatture al netto dell'IVA;
 - b) al tecnico progettista, al direttore dei lavori e agli altri professionisti che hanno svolto prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza, su presentazione da parte del titolare del conto corrente delle fatture da pagare in copia conforme all'originale, contenenti l'attestazione sottoscritta dal tecnico che ha emesso la fattura che le stesse sono relative all'importo delle spese tecniche ammesse a contributo;
- che l'art. 4, comma 1, della convenzione sottoscritta tra la regione Umbria e gli istituti di credito per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione post - sismi 1997 e 2000, ha previsto l'impegno da parte delle banche ad estinguere il conto corrente vincolato entro il termine di trenta giorni successivi all'erogazione del saldo finale del contributo da parte del Comune;

Atteso che è stato segnalato da parte dei comuni:

- che, in alcuni casi, i soggetti aventi diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/1998, a causa del notevole lasso di tempo spesso intercorrente tra la comunicazione di ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo del contributo da parte del comune, hanno effettuato pagamenti a favore dei tecnici professionisti e dell'impresa esecutrice dei lavori a copertura delle spese tecniche e dei lavori eseguiti ammissibili a contributo allo scopo di evitare il possibile insorgere di contenziosi legali dovuti al mancato rispetto degli obblighi contrattuali in materia di pagamento dei corrispettivi;
- che ricorrono casi in cui, successivamente all'erogazione del saldo del contributo da parte del comune, il correntista non presenta alla banca la documentazione prevista dalle lett. i1) e i2) del punto 2 della D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni, non consentendo così l'esecuzione dei pagamenti da parte della banca, nonché la estinzione del conto corrente

vincolato entro il termine previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente aggravio delle spese inerenti al conto corrente poste a carico dell'amministrazione, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopra richiamata convenzione nessuna spesa può essere posta a carico del correntista;

Considerato inoltre che le disposizioni dettate dall'allegato A alla D.G.R. n. 1073 del 24 luglio 2002 stabiliscono che le erogazioni dei contributi concessi ai comuni, su autorizzazione della regione Umbria, per il ripristino delle UMI di fascia 3 devono avvenire secondo le modalità e procedure previste dalla D.G.R. n. 5180/98 e che, pertanto, nei confronti delle predette erogazioni trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 2, lett. g), della D.G.R. n. 508/2002 che impongono ai comuni di erogare i contributi stessi tramite accredito su apposito conto corrente bancario intestato ai beneficiari del contributo;

Rilevato:

- che le procedure stabilite dalla D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni non consentono ai proprietari aventi diritto, nei casi rappresentati, di recuperare, a valere sugli importi del contributo accreditati dal comune sul conto corrente vincolato alla ricostruzione, le somme afferenti alle spese ammissibili a contributo da loro pagate in anticipazione;
- che, pertanto, si rende necessario dettare disposizioni che, senza svilire i contenuti della D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni, consentano di dare adeguate soluzioni alle problematiche sopra evidenziate;

Ritenuto di dover stabilire un termine perentorio per la presentazione da parte del correntista della documentazione prevista dal punto 2, lett. i), della D.G.R. n. 508/02, necessaria a consentire all'istituto di credito di eseguire i pagamenti a favore dei soggetti aventi titolo a valere sulle somme accreditate dal comune sul conto corrente vincolato alla ricostruzione, comprensive della rata di saldo;

Richiamata, infine:

- la D.G.R. n. 749/2007, con la quale sono state dettate disposizioni tese a limitare la possibilità, riconosciuta ai proprietari aventi diritto, di attivare procedimenti amministrativi volti a variare la priorità degli interventi sulla base dei requisiti dimostrati dagli stessi solo successivamente alla presentazione della domanda;
- la D.G.R. n. 1876/2008, con la quale, allo scopo di dare certezze in ordine alla programmazione delle risorse disponibili, sono stati stabiliti termini perentori per il rilascio, da parte dei comuni, delle concessioni contributive;

Considerato:

- che la possibilità di attivare, senza alcun termine di scadenza, i predetti procedimenti si configura sempre più come ostacolo al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla richiamata D.G.R. n. 1876/2008;
- che il notevole lasso di tempo, decorrente dalla data di presentazione delle domande di contributo, che i proprietari hanno avuto a disposizione non giustifica l'ulteriore protrarsi dei termini stabiliti per l'avvio dei procedimenti finalizzati a ridefinire la priorità degli interventi;

Tutto ciò premesso e considerato

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)